



# COMUNE DI CORMONS

PROVINCIA DI GORIZIA

## **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria**

Approvato con deliberazione consiliare n. 389 del 26/11/1997 come modificata dalle deliberazioni consiliari n. 60 del 28/12/1998 e n. 8 del 29/03/2013.

# **CAPO I**

## **Disposizioni generali.**

### **Articolo 1**

#### **Disciplina della polizia mortuaria.**

1. La polizia mortuaria è disciplinata dal presente regolamento, secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle norme speciali ad essa attinenti, in particolare le disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli da 337 a 343) e sue successive modificazioni ed integrazioni, quelle di cui al Titolo VII dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (articoli da 136 a 152) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, concernente "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. L'attuale Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria recepisce anche la L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 12 ottobre 2011 "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria" e le successive modifiche ed integrazioni".

### **Articolo 2**

#### **Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento.**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni richiamate al precedente articolo 1, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte di persone, nonché è diretto a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Articolo 3**

#### **Organi preposti alle funzioni di polizia mortuaria.**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il coordinatore dell'Azienda per i Servizi Sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. L'accertamento e le contestazioni delle violazioni in materia di polizia mortuaria spetta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle vigenti norme in materia, potranno accedere

dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza inerente alla polizia mortuaria, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

#### **Articolo 4**

##### **Provvedimenti ed ordinanze del Sindaco in materia di polizia mortuaria.**

1. Oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale che egli può adottare ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in via ordinaria il Sindaco può emettere ordinanze che comunque ineriscono alla "polizia mortuaria".
2. I provvedimenti contingibili ed urgenti e le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui essi sono indirizzati, il preciso oggetto per il quale sono emessi, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni in caso di inosservanza.

#### **Articolo 5**

##### **Competenze in materia di polizia mortuaria.**

1. Fatte salve le competenze proprie del Sindaco e del coordinatore dell'Azienda per i Servizi Sanitari quali richiamate ai precedenti articoli 3 e 4, i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i servizi sanitari.
2. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti in una delle forme previste dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sue successive modificazioni ed integrazioni, ma diverse da quelle "in economia", le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Articolo 6**

##### **Responsabilità.**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri stessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico quali, ad esempio, scale mobili per accedere a cellette, loculi, etc.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del Libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 7**

##### **Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, previste dal presente regolamento.**

1. I nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni rilasciati in base al presente regolamento saranno in ogni caso emessi in forma scritta e accordati:
  - a) personalmente al titolare;
  - b) facendo salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi dei terzi, siano essi privati che enti pubblici o consorzi, nonchè le eventuali competenze, prese d'atto, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, di altri organi, amministrazioni ed enti;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) con riserva dell'Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, modificando, sospendendo e revocando, a suo giudizio, i benefici concessi;
  - e) con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Per ciò che attiene al procedimento amministrativo e l'esercizio del diritto di accesso si applica in ogni caso la legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre per ciò che inerisce alle competenze e alle responsabilità degli organi e degli uffici comunali, trovano applicazione il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto comunale e gli appositi regolamenti emanati dal Comune in materia.

## **Articolo 8**

### **Servizi gratuiti e a pagamento.**

1. Sono considerati "gratuiti" i servizi cimiteriali di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati tali dalla legge, nonchè i seguenti:
  - a) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 14;
  - b) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento.
2. Sono da ritenersi "a pagamento" i servizi cimiteriali considerati tali in base alle tariffe stabilite annualmente con apposita deliberazione della Giunta comunale.

## **Articolo 9**

### **Atti a disposizione del pubblico.**

1. E' tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il quale viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Presso i locali di ciascun cimitero del territorio comunale sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
  - a) l'orario di apertura e di chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) copia aggiornata della deliberazione della Giunta comunale di cui al precedente articolo 8, comma 2, del presente regolamento, con la quale vengono stabilite le tariffe relative ai servizi a pagamento.

## **CAPO II**

### **Depositi di osservazione e obitori.**

#### **Articolo 10**

##### **Depositi di osservazione e obitori – Generalità.**

1. Il Comune provvede, quando ciò necessiti, affinché le salme di persone siano ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto presso il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed i cadaveri siano inviati e depositati presso l'obitorio previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, in locali riconosciuti idonei allo scopo.
2. L'ammissione del deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, ovvero dall'Autorità pubblica che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso a persona non autorizzate.
5. Giusta disposto dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

## **CAPO III**

### **Feretri.**

#### **Articolo 11**

##### **Disposizione della salma nel feretro.**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 12**

##### **Verifica e chiusura dei feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale delegato dall'Azienda per i Servizi Sanitari del luogo di partenza.
2. Il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari ovvero il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 13. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Articolo 13**

##### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e ciò come di seguito.
  - a) Per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
    - i feretri di salme provenienti dai altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 44, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) Per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- c) Per trasferimento, da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
    - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
  - e) Cremazione:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. Dal Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-difusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), del precedente comma.
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
  4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda per i Servizi competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  5. Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
  6. Sia la cassa in legno sia quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 14**

### **Fornitura gratuita di feretri.**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, attraverso accertamenti esperiti dal Servizio Assistenza Sociale comunale e dal Comando Polizia Municipale.

## **Articolo 15**

### **Piastrina di riconoscimento.**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta, nonché le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Alla piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano, rispettivamente alla cremazione o alla inumazione, e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.



## **CAPO IV**

### **Trasporti funebri.**

#### **Articolo 16**

##### **Modalità del trasporto e percorso – Prescrizioni generali.**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa od altro luogo di culto comunque denominato a questa assimilato ovvero al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il competente dell'Azienda per i Servizi Sanitari vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Articolo 17**

##### **Circolazione sulle strade di cortei funebri, trasporti funebri e simili. Disciplina particolare del Nuovo codice della strada. Rinvio.**

1. La circolazione sulle strade di cortei funebri, trasporti funebri e simili è disciplinata dall'art. 163, del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successivamente modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360) e dall'articolo 360, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, successivamente modificato dal decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).

#### **Articolo 18**

##### **Cortei e trasporti funebri. Disciplina particolare della legge di pubblica sicurezza e prescrizioni varie.**

1. Fermo restando quanto già detto ai precedenti articoli di cui al presente capo, i trasporti funebri sono disciplinati anche dall'art. 26, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 32, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. I cortei funebri, muovendo dal deposito di osservazione o dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari prescrizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

3. Nell'ambito del "Centro abitato". in occasione di cortei funebri pedonali che eventualmente interessino la carreggiata, il Sindaco disciplinerà la circolazione stradale mediante apposita ordinanza, ai sensi degli articoli 6, comma 4-e comma 5, lettera d) e 7, comma 1, lettera a), del Nuovo codice della strada.
4. I cortei funebri pedonali, quando interessino la carreggiata delle strade ad uso pubblico, dovranno sempre essere scortati, ai fini di regolazione della circolazione stradale e di tutela della pubblica incolumità, dagli appartenenti al Comando Polizia Municipale ovvero, in mancanza, dagli appartenenti a taluno dei corpi o servizi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d), del Nuovo codice della strada.

## **Articolo 19**

### **Trasporti funebri. Esercizio da parte dei terzi.**

1. Nell'ambito del proprio territorio, il Comune consente che i trasporti funebri siano eseguiti dalle imprese operanti nel settore con i prescritti mezzi speciali di cui all'articolo 20, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.P.R. precitato.

## **Articolo 20**

### **Orario dei trasporti.**

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità all'apposita ordinanza emessa dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi alternativi.
2. Di norma, l'ora dei funerali viene fissata secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al precedente comma 1.

## **Articolo 21**

### **Norme generali per i trasporti.**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 13; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto e raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma, è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al concessionario del servizio ovvero, in ipotesi di gestione del servizio in economia, al competente addetto comunale. Se il trasporto avviene per ferrovia, su

nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 25, comma 1 del presente regolamento, deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 22**

### **Riti religiosi.**

1. I ministri di confessioni religiose eventualmente intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa od altro luogo di culto comunque denominato a questa assimilato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 23**

### **Trasferimento di salme senza funerale.**

1. Il trasporto del cadavere al deposito di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 24**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per ragioni igieniche sia ritenute necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 10, del presente regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, decorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 25**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione.**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari o del personale tecnico da lui delegato, relative alla verifica di cui all'articolo 12.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa od altro luogo di culto comunque denominato a questa assimilato limitata alla celebrazione del rito religioso con prosecuzione diretta o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente regolamento.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive. l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico decreto dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

## **Articolo 26**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero.**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato, dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

## **Articolo 27**

### **Trasporti all'estero o dall'estero.**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R.
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

## **Articolo 28**

### **Trasporto di ceneri e resti.**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto é da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 51 del presente regolamento.

## **Articolo 29**

### **Rimessa di autofunebri e sosta di autofunebri di passaggio.**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari, salva la competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e dei Vigili del Fuoco.

## **CAPO V**

### **Cimiteri.**

#### **Articolo 30**

##### **Elenco dei cimiteri.**

1. Ai sensi dell'articolo 337, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il servizio del seppellimento è provveduto nei seguenti cimiteri:
  - a) in Cormons, Via Molin Nuovo;
  - b) in frazione Brazzano, Via Pittoni;
  - c) in frazione Borgnano, Via Puccini.

#### **Articolo 31**

##### **Disposizioni generali- Vigilanza.**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 32**

##### **Reparti speciali del cimitero.**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, Ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella Comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

### **Articolo 33**

#### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.**

- ~~1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.~~
- ~~2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, in vita, risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura private, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.~~
- ~~3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente articolo 32 del presente regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.~~
1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, in vita risultano essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Limitatamente al cimitero comunale della frazione di Borgnano, seguendo l'uso esistente "ab immemorabili" ed a motivo della particolare collocazione geografica di continuità della relativa area con quella del cimitero stesso, ai residenti nelle vie XXIV Maggio e Atleti Azzurri d'Italia del Comune di Medea è consentito il rilascio di concessioni d'uso a tempo determinato per tombe di famiglia, secondo le modalità e condizioni di cui ai corrispondenti articoli del presente regolamento.
4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme delle persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente articolo 32 del presente regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
5. Le aree disponibili per inumazione per i cittadini che non ricadono nella fattispecie di residenti in vita nel comune, o titolari od eredi di concessione cimiteriale in uno dei cimiteri del territorio comunale, sono quelle dei campi a rotazione. A fine turno di rotazione ovvero dopo vent'anni dall'inumazione i resti non richiesti dagli aventi titolo, saranno depositati nell'ossario comune.

### **Articolo 34**

#### **Ammissione nei cimiteri delle frazioni.**

1. Nei cimiteri siti nelle frazioni sono accolte, di preferenza, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che, al momento della morte, avevano la propria residenza nei territori delle rispettive frazioni o che lì vi siano nate.

## CAPO VI

### Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale.

#### Articolo 35

##### Disposizioni generali.

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e del successivo articolo 36.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### Articolo 36

##### Piano regolatore cimiteriale.

1. Entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessita del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma del presente articolo è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Si applica l'articolo 50, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio, per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.



4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) cellette ossario;
  - f) nicchie cinerarie;
  - g) ossario Comune;
  - h) cinerario Comune.
5. La destinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Almeno ogni dieci anni, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## CAPO VII

### Inumazione e tumulazione.

#### Articolo 37

##### Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### Articolo 38

##### Cippo.

- ~~1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.~~
- ~~2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.~~
- ~~3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a quella dal piano di campagna, quale stabilita nel piano regolatore cimiteriale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.~~
- ~~4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.~~
- ~~5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.~~

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi di quella della fossa, e/o di una lapide di altezza non superiore, rispetto al piano di campagna, a quella stabilita dal piano regolatore cimiteriale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

In caso di opzione per l'installazione del copritomba, il terzo scoperto si intende comunque rispettato, anche con la realizzazione di apertura/e di forma circolare, quadrangolare, rettangolare o romboidale, di adeguata/e dimensioni. In sede di rilascio della relativa autorizzazione amministrativa ai richiedenti, il competente ufficio comunale potrà imporre in dettaglio le caratteristiche costruttive della/e apertura/e della/e quale/i si è detto in precedenza.

4. Le prescrizioni concernenti il piano di copertura di cui al comma precedente dovranno essere osservate anche in relazione alle sepolture ad inumazione date in concessione d'uso ai terzi, qualora i passaggi laterali di queste siano pavimentati in battuto di cemento od altro materiale similare.

5. L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

### **Articolo 39**

#### **Tumulazione.**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XI del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:  
lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.  
A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

### **Articolo 40**

#### **Deposito provvisorio.**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o /di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopi di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal competente ufficio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda- degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo é calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.  
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il competente ufficio comunale.
4. A garanzia é richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il

Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in Campo Comune.

6. Tale salma, una Volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO VIII

### Esumazioni ed estumulazioni.

#### Articolo 41

##### Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione viene fissato in anni 20 (Venti). Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo ventennio, per il periodo fissato, in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### Articolo 42

##### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. E' compito del competente ufficio comunale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, il competente ufficio comunale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### Articolo 43

##### Esumazione straordinaria.

- ~~1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque, non oltre due mesi successivi alla sepoltura.~~
  - ~~2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.~~
  - ~~3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.~~
  - ~~4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi Sanitari dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.~~
  - ~~5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente Dirigente dell'Azienda per i Servizi sanitari o di personale tecnico da lui delegato.~~
1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro

autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990. n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva. l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente Responsabile del Servizio di Medicina Legale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente Responsabile del Servizio di Medicina Legale o di altro medico da lui delegato.

#### **Articolo 44**

##### **Estumulazioni.**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la “permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - b) su ordine dell’Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno, il competente ufficio comunale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero a decorrere dal 1 dicembre e per tutto l’anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’articolo 45 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il competente ufficio comunale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova
  - c) richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Articolo 45**

##### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.**

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106, del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704 e sue successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Articolo 46**

##### **Raccolta delle ossa.**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Articolo 47**

##### **Oggetti da recuperare.**

1. Qualora nel Corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del competente ufficio comunale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al competente ufficio comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Articolo 48**

##### **Disponibilità dei materiali.**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati, da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. I segni funerari (croci, lapidi, lampade) ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, prima che vengano smaltiti nel rispetto della

normativa di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



## **CAPO IX**

### **Cremazione.**

#### **Articolo 49**

##### **Crematorio.**

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto più vicino.

#### **Articolo 50**

##### **Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

#### **Articolo 51**

##### **Urne cinerarie.**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del codice civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e di speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune.

## **CAPO X**

### **Polizia interna dei cimiteri.**

#### **Articolo 52**

##### **Orario.**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con apposita ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del competente ufficio comunale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato, di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, ovvero a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Articolo 53**

##### **Disciplina dell'ingresso.**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - c) ai fanciulli di età inferiore a 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il competente ufficio comunale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con apposita ordinanza del Sindaco.

#### **Articolo 54**

##### **Divieti speciali.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) introdurre armi, esplosivi e comunque oggetti, atti ad offendere;
  - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alle esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale;
  - m) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve le deroghe espressamente autorizzate.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza e, quando fosse il caso, denunciato alla competente Autorità giudiziaria.

## **Articolo 55**

### **Riti funebri.**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

## **Articolo 56**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal competente ufficio comunale in relazione al carattere del cimitero ed all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal competente ufficio comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel successivo articolo 92, del presente regolamento.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però, cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Articolo 57**

## **Fiori e piante ornamentali.**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **Articolo 58**

### **Materiali ornamentali.**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il competente ufficio comunale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualche forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente primo comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dal precedente articolo 48 del presente regolamento, in quanto applicabili.

## CAPO XI

### Tipologie e manutenzione delle sepolture.

#### Articolo 59

##### Sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 36, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi, siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'articolo 53, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e delle norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### Articolo 60

##### Durata e rinnovo delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima ed il rinnovo sono rispettivamente fissati come di seguito:

*Cimitero di "Cormons"*

- a) in 60 anni, per concessione e rinnovo sessantennale di aree cimiteriali per sepoltura con sistema ad inumazione (tariffa al metro quadrato con divieto di costruzione di loculi);
- a bis) in 60 anni, per concessioni e rinnovo sessantennali di cripte sotterranee a 2 e 3 posti salma;
- b) in 60 anni, per concessione e rinnovo sessantennale di cripte sotterranee a 4 posti;
- c) in 60 anni, per concessione e rinnovo sessantennale di cripte sotterranee a 6 posti;
- d) in 30 anni, per concessione e rinnovo trentennale di loculi grandi per tumulazione salme;
- e) in 30 anni, per concessione e rinnovo trentennale di loculi piccoli per deposito resti esumati;
- f) in 99 anni, per concessioni e rinnovo per anni novantanove di cripte interrato poste sotto le arcate dell'ingresso del cimitero;
- g) in 60 anni, per concessioni e rinnovi sessantennali di edicole funerarie a più posti salma.

*Cimiteri di "Borgnano" e "Brazzano"*

- a) in 60 anni, per concessione e rinnovo sessantennale di aree cimiteriali per sepoltura con sistema ad inumazione;
- b) in 99 anni, per concessioni e rinnovi per anni novantanove di cripte interrato poste sotto le arcate dell'ingresso del cimitero di Brazzano;
- c) in 60 anni, per concessioni e rinnovi sessantennali di cripte sotterranee a più posti salma.

Nel calcolo per la concessione dell'area deve essere computata anche la metà del suolo di calpestio per ogni singola area.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al sesto comma.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura se antecedente.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 1 anno, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese, o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui al secondo comma, salvo il pagamento stabilito in tariffa.
6. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.
7. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari; durata della iniziale concessione.
8. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
9. E' permesso il prolungamento di concessione, su motivata richiesta degli aventi diritto dei contratti sessantennali fino al raggiungimento di 99 anni consecutivi. La tariffa di pagamento del prolungamento di concessione avverrà con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della richiesta. Il diritto di rinnovo alla scadenza della concessione in essere rimane invariato, ovvero il diritto di rinnovo per concessioni originarie di 60 anni sarà concesso per ulteriori 60 anni.

## **Articolo 61**

### **Modalità di concessione.**

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a), del precedente articolo 59, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente, retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al secondo, terzo e quarto comma, lettera b), del precedente articolo 59, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 5 bis. La concessione di aree per la costruzione di cripte interrate o di edicole funerarie può essere data anche senza la presenza di una o più salme, in quanto il concessionario provvederà a sue spese alla costruzione della cripta o edicola secondo le disposizioni dell'ufficio cimiteriale ed eventuali altre disposizioni emergenti dai documenti autorizzativi riguardanti l'aspetto urbanistico edilizio; La concessione di cripte interrate di edicole funerarie e di aree per inumazione per tombe di famiglia può essere data anche in presenza di ceneri o resti mortali.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## **Articolo 62**

### **Uso di sepolture private.**

1. Salvo quanto già previsto dal precedente articolo 60, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'articolo 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al competente ufficio comunale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al quarto comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il competente ufficio comunale almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi soprasposti.
8. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il Concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

### **Articolo 63**

#### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione.**

- ~~1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.~~
- ~~2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione. La determinazione delle tariffe viene stabilita annualmente, con apposita deliberazione della Giunta comunale.~~
- ~~3. Per le sole sepolture a suo tempo date in concessione d'uso perpetuo a privati, rivestenti evidente interesse storico, artistico, archeologico, in ipotesi di carente manutenzione o di abbandono, fatti salvi i provvedimenti amministrativi attinenti al titolo concessorio a suo tempo rilasciato ed al recupero delle spese sostenute, il Comune, onde evitare danno irreparabile alle sepolture stesse, provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori ed opere di manutenzione comunque necessari.~~
- ~~3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:~~
  - ~~– le parti decorative costruite o installate dai concessionari;~~
  - ~~– gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;~~
  - ~~– l'ordinaria pulizia; ⁀~~
  - ~~– gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.~~
- ~~4. Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.~~
- ~~5. La Giunta comunale, con propria deliberazione può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al secondo comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento giuntale.~~
1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Indipendentemente dall'epoca di costruzione e dall'esistenza del titolo concessorio, la manutenzione delle sepolture private, sempre per le parti da loro costruite od installate, spetta altresì ai loro utilizzatori di fatto, qualora esse abbiano caratteristiche di tomba di famiglia.  
La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza od igiene.



2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Per le sole sepolture a suo tempo date in concessione d'uso perpetuo a privati, rivestenti evidente interesse storico, artistico, archeologico, in ipotesi di manutenzione o di abbandono, fatti salvi i provvedimenti amministrativi attinenti al titolo concessorio a suo tempo rilasciato ed al recupero delle spese sostenute, il Comune. onde evitare danno irreparabile alle sepolture stesse, provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori ed opere di manutenzione comunque necessari.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Articolo 64**

##### **Costruzione dell'opera - Termini.**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 59, del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo articolo 75, ed alla esecuzione delle opere entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, nei termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO XII**

### **Divisioni, subentri; rinunce.**

#### **Articolo 65**

##### **Divisioni, subentri.**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti i medesimi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal competente ufficio comunale, anche utilizzando, se disponibili, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico a scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente articolo 62 sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente articolo 62, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del precedente articolo 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Articolo 66**

##### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 60 anni.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a

$$\frac{I}{2 \times "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 67**

### **Rinuncia a concessione di aree libere.**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
    - per concessioni della durata di 60 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
    - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 68**

### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di, aree per la destinazione di cui al secondo comma, del precedente articolo 60, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 60 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **Articolo 69**

### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 60 o perpetua.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al quarto comma, del precedente articolo 59, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 60 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma, dell'articolo 68.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO XIII**

### **Revoca, decadenza, estinzione.**

#### **Articolo 70**

##### **Revoca.**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92. secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 60 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione comunale dovrà dar notizia al concessionario, qualora noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 71**

##### **Decadenza.**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'articolo 61, settimo comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 64, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi. previsti alle lettere e) ed f), del comma che precede, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del competente ufficio comunale.

#### **Articolo 72**

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza.**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 73**

#### **Estinzione.**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 60, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza dei termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **CAPO XIV**

### **Imprese e lavori privati.**

#### **Articolo 74**

##### **Accesso al cimitero.**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori. I massimali della polizza assicurativa anzidetti vengono stabiliti annualmente, con apposita deliberazione della Giunta comunale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente che l'interessato provveda per l'invio al competente ufficio comunale di apposita "comunicazione" circa i lavori che si andranno ad effettuare.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 55 e 56, in quanto compatibili.

#### **Articolo 75**

##### **Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore Sanitario e della Commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1994, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa: oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi, subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con autorizzazione del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente che l'interessato provveda per l'invio al competente ufficio comunale di apposita "comunicazione" circa i lavori che si andrà ad effettuare.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, lapidi, ricordi e similari.
12. Per il combinato disposto dagli articoli 67, comma 1 e comma 2, lettera e), 72, comma 1, lettera h) e 78, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni, è soggetta al rilascio di "autorizzazione edilizia" la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari.
13. Non è soggetta al rilascio di "autorizzazione edilizia", ma di semplice "autorizzazione amministrativa" la mera installazione delle lapidi.

## **Articolo 76**

### **Responsabilità per l'esecuzione delle opere.**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

## **Articolo 77**

### **Recinzione aree - Materiali di scavo.**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Articolo 78**

### **Introduzione e deposito di materiali.**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.



## **Articolo 79**

### **Orario di lavoro.**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del competente ufficio comunale.

## **Articolo 80**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà, con apposita ordinanza, le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Articolo 81**

### **Vigilanza.**

1. Il competente ufficio comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il competente ufficio comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

## **CAPO XV**

### **Imprese pompe funebri.**

#### **Articolo 82**

##### **Funzioni - licenza.**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli -uffici del Comune che presso le parrocchie od altri luoghi comunque denominati a queste assimilabili od enti di culto;
  - - fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - - occuparsi della salma;
  - - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari- e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 83**

##### **Divieti.**

1. È fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato,
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **CAPO XVI**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.**

#### **Articolo 84**

##### **Personale dei cimiteri. Obblighi e divieti nell'esercizio delle funzioni. Generalità.**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto possa costituire o meno promozione;
  - d) esercitare qualsiasi forma di scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO XVII**

### **Disposizioni varie**

#### **Articolo 85**

##### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.**

1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

#### **Articolo 86**

##### **Mappe.**

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuta, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 87**

##### **Annotazioni in mappa.**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, qualsiasi modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 88**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **Articolo 89**

### **Schedario dei defunti.**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio competente, sulla scorta del registro di cui all'articolo 88, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma, del precedente articolo 86.

## **Articolo 90**

### **Scadenario delle concessioni.**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il competente ufficio comunale predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO XVIII**

### **Norme transitorie - Disposizioni finali.**

#### **Articolo 91**

##### **Efficacia delle disposizioni del regolamento.**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 63 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'articolo 65, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 92**

##### **Cautele.**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.), od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.), o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole; monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un, accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'Autorità giudiziaria di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 93**

##### **Emanazione di atti e provvedimenti- amministrativi. Competenze.**

1. Salva diversa disciplina da stabilirsi mediante l'apposito regolamento di organizzazione dell'ente, spetta al Sindaco l'emanazione degli atti o provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra una preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti o provvedimenti sono compiuti in esecuzione e con l'osservanza del regolamento stesso.
2. Restano salve le rispettive competenze stabilite dagli articoli 32 o 36 e 38, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sue successive modificazioni ed integrazioni e dallo Statuto comunale.

## **Articolo 94**

### **Concessioni pregresse.**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **Articolo 95**

### **Sepulture private pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione, e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento del Sindaco.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

## **Articolo 96**

### **Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, purchè da parte degli aventi obbligo venga richiesto il provvedimento di individuazione entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **CAPO XIX**

### **Sanzioni e relative procedure.**

#### **Articolo 97**

##### **Accertamento e contestazione delle violazioni.**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, sono soggette, giusta disposto dell'articolo 107, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3, della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, ogni altra violazione sarà punita ai sensi degli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e sue successive modificazioni ed integrazioni, mantenuti in vigore dall'articolo 64, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 1.000.000.

#### **Articolo 98**

##### **Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

#### **Articolo 99**

##### **Omissa ottemperanza di provvedimenti ed ordinanze del Sindaco.**

1. Chiunque non ottemperi all'osservanza ed esecuzione dei provvedimenti od ordinanze emanati dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'articolo 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 1.000.000.

#### **Articolo 100**

##### **Sequestro e custodia di case.**



1. Gli organi rilevatori, all'atto di accertare la violazione possono procedere al sequestro delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per la violazione stessa.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso immediatamente all'autorità competente.

## **Articolo 101**

### **Inottemperanza da parte dei titolari di concessioni ed autorizzazioni comunali.**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione o la revoca della stessa nei seguenti casi:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere la durata massima di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione o concessione rilasciata sarà revocata.

## **Articolo 102**

### **Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore, comunque tenuto conto di quanto già stabilito dal precedente capo XVIII (Norme transitorie - Disposizioni finali), secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'articolo 4 del vigente statuto comunale, approvato con le deliberazioni consiliari 17 settembre 1991, n. 225 e 25 novembre 1991, n. 235, successivamente modificate dalle deliberazioni consiliari 30 giugno 1994, n. 8 e 12 aprile 1996, n. 214.

PLANIMETRIE CIMITERI ALLEGATE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

ALLEGATO "A"

1. Planimetria cimitero in Cormons – via Molin Nuovo;
2. Planimetria cimitero in frazione Brazzano – via Pittoni;
3. Planimetria cimitero in frazione Borgnano – via Puccini.